



COMUNE DI GRADARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Prot. Gen. N.

5144

Ordinanza n. 422

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la legge 1981 n. 689 avente per oggetto, "Modifiche al sistema penale";

VISTO il DPR 29 luglio 1982 n. 571 sulle competenze degli uffici periferici cui sono demandate le attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio;

VISTO ed esaminato il rapporto n. 2149 datato 04/02/02 dell' Azienda Unità Sanitaria di Pesaro n. 1 dal quale risulta che il giorno 22/01/02 in via Nitti 30, in Pesaro, i Sig.ri Gennari Walter e Vichi Oriana Residenti in questo Comune in via S. Stefano 63, ove si legge che "convocati per effettuare i cicli vaccinali obbligatori per la figlia minore Gennari Erica risultavano assenti alla data prefissata";

CONSTATATA la regolarità della notifica del verbale in esame;

VISTI gli scritti difensivi prodotti avverso il suddetto rapporto e pervenuti in data 22/02/2002 con i quali l'opponente contesta il verbale in esame ritenendo che la vaccinazione obbligatoria non possa essere imposta in quanto in alcuni soggetti la vaccinazione potrebbe causare pericolo per la salute dei minori, sia per mancanza di informazioni al riguardo che per eventuali contro indicazioni non conosciute;

VISTE le seguenti sentenze della giurisprudenza di merito con le quali sono state annullate le ordinanze ingiunzioni relative alla mancata vaccinazione dei minori;

Sentenza del Pretore di Brescia del 29 marzo 1999 contro ASL di Leno;

Decreto della Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile, del 5 aprile 2000, contro Tribunale per i minori di Ancona;

Sentenza Giudice di Pace di Pesaro, del 29 dicembre 2000, contro ordinanza ingiunzione del Sindaco del Comune di Montelabbate;

RITENUTO, sulla scorta delle decisioni della giurisprudenza di Merito, di doversi uniformare all'orientamento espresso con il quale in buona sostanza vengono sistematicamente accolte le tesi difensive dei genitori dei minori che non sono sottoposti a vaccinazione, per motivi attinenti al potenziale pericolo che i vaccini eventualmente inoculati potrebbero rappresentare per i minori stessi, non essendone perfettamente conosciute le forme allergiche;

VISTO l'art. 18 comma secondo della legge 24 novembre 1981 n. 689 in forza del quale

ORDINA

L'archiviazione degli atti per i motivi esposti in premessa, e dispone la contestuale comunicazione della presente ordinanza all'organo accertatore;

Gradara, li 24 aprile 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dot.ssa Pacini Carmen)